

**DELIBERAZIONE 3 SETTEMBRE 2015
429/2015/R/GAS**

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI, 28 LUGLIO 2015, N. 3735/2015, RELATIVA A MISURE DI FLESSIBILITÀ ED ECONOMICITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A VANTAGGIO DEI SOGGETTI CON MAGGIORE CONSUMO DI GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 settembre 2015

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento (CE) n. 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS, in particolare l'Allegato A recante la "*Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017*" (di seguito: RTTG 2014-2017);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 603/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 603/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 641/2013/R/COM (di seguito: deliberazione 641/2013/R/COM);
- il documento per la consultazione 6 agosto 2015, 409/2015/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 409/2015/R/GAS);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Seconda, 3 luglio 2014, n. 1729 (di seguito: sentenza 1729/2014);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 28 luglio 2015, n. 3735/2015 (di seguito: sentenza 3735/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità definisca *“un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo”* e precisa che il sistema tariffario *“deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”*;
- con specifico riferimento alle tariffe di trasporto del gas naturale, l'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 164/00 dispone che queste debbano tenere conto in primo luogo della capacità impegnata e della distanza di trasporto e in secondo luogo della quantità trasportata indipendentemente dalla distanza;
- con sentenza 1729/2014 il Tar Lombardia ha annullato la RTTG 2014-2017 nella parte in cui ha omesso di dare attuazione all'articolo 38, comma 2-bis del decreto-legge 83/2012 che imponeva all'Autorità di *“adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale”*; la predetta pronuncia è stata confermata dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 3735/2015, ha ritenuto illegittima la regolazione tariffaria dell'Autorità nella parte in cui, in violazione del citato articolo 38, comma 2-bis, del decreto-legge 83/2012, *“non prevede alcun premio a favore dei clienti finali che utilizzino ingenti quantità di gas, ma avvantaggia unicamente gli utenti della rete (i c.d. shippers) che siano in grado di immettere in rete una maggiore quantità di gas a fronte della capacità previamente prenotata”*;
- inoltre, il Consiglio di Stato ha altresì chiarito che, ai fini dell'attuazione concreta della predetta norma legislativa, quest'ultima *“ha previsto solamente che l'Autorità determin[i] criteri, di qualsiasi tipo, purché tali da determinare condizioni di maggiori flessibilità e risparmio a tutela dei soggetti grandi consumatori, lasciando all'Autorità ampi margini di discrezionalità tecnica nell'individuazione degli strumenti attraverso i quali darvi attuazione”*;
- nella prospettiva di cui al precedente punto, pertanto, il Consiglio di Stato ha statuito *“l'insussistenza di ragioni tecniche ostative all'attuazione dei criteri stabiliti dal legislatore del 2012”*, disponendo l'Autorità anche di percorsi alternativi quali, a mero titolo di esempio (e senza voler vincolare l'Autorità nell'esercizio del suo potere discrezionale), *“(i) la previsione di procedure di conferimento della capacità di trasporto su base infrannuale, (ii) sistemi di aggiustamento infrannuale senza effetti retroattivi; (iii) la previsione di un sistema degressivo sulla rete regionale”*;
- a quest'ultimo riguardo, con il documento per la consultazione 409/2015/R/GAS, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito a una possibile riforma della regolazione del conferimento delle capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano impianti di generazione di energia elettrica, prospettando meccanismi di conferimento infrannuali; ciò anche al fine di conseguire *“obiettivi di flessibilità ed economicità del servizio di trasporto a vantaggio di grandi*

consumatori di gas naturale, quali gli impianti di generazione elettrica, di cui all'articolo 38, comma 2-bis, del decreto-legge 83/2012".

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- per effetto dell'annullamento della RTTG nei limiti di cui sopra, la sentenza 1729/2014 ha annullato anche le deliberazioni 603/2013/R/GAS e 641/2013/R/COM, rispettivamente, nella parte in cui approvano le tariffe di trasporto per l'anno 2014, e aggiornano le componenti tariffarie relative al settore del gas, senza tenere conto degli obiettivi posti dall'articolo 38, comma 2-bis, del decreto-legge 83/2012;
- peraltro, nelle more del procedimento per l'ottemperanza alle decisioni del giudice amministrativo, l'Autorità è comunque tenuta ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario delle imprese di trasporto le quali devono, pertanto, poter applicare dei corrispettivi, quantunque provvisori; la fissazione di corrispettivi provvisori e temporanei è funzionale anche ad assicurare comunque, in tale periodo, certezza e trasparenza nei rapporti tra esercenti e utenti;
- a tal fine, da un lato, i corrispettivi e le componenti sino a oggi applicati dalle imprese di trasporto agli utenti, costituiscono parametri certi, trasparenti e stabili, idonei a garantire l'equilibrio economico-finanziario delle imprese; dall'altro lato, l'eventuale decisione di continuare ad applicare, in via temporanea e provvisoria, i predetti corrispettivi non può costituire un reale pregiudizio per gli utenti, né una violazione delle sentenze sopra richiamate in quanto, in seguito alla conclusione del procedimento di ottemperanza (da concludere in tempi ragionevoli), le imprese di trasporto dovranno provvedere agli eventuali conguagli necessari in conseguenza della nuova regolazione adottata.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un procedimento per ottemperare alla sentenza 1729/2014, come confermata dalla sentenza 3735/2015;
- sia opportuno acquisire, nell'ambito del predetto procedimento, anche le osservazioni che perverranno in merito alla consultazione 409/2015/R/GAS, al fine di valutare se le misure ivi prospettate siano adeguate rispetto alle esigenze cui fa riferimento l'articolo 38, comma 2-bis, del decreto-legge 83/2012, in coerenza con le sentenze di cui al precedente punto;
- al fine di assicurare, nelle more del predetto procedimento, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese di trasporto, nonché certezza e stabilità nell'esecuzione dei contratti di trasporto, sia necessario fissare corrispettivi provvisori, da sottoporre ad eventuale conguaglio sulla base degli esiti del procedimento medesimo, nella misura corrispondente a quelli sinora applicati dalle imprese di trasporto

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per ottemperare alla sentenza 1729/2014, come confermata dalla sentenza 3735/2015;
2. di acquisire, nell'ambito del procedimento, anche le osservazioni che perverranno in merito alla consultazione 409/2015/R/GAS, al fine di valutare se le misure ivi prospettate siano adeguate rispetto alle esigenze cui fa riferimento l'articolo 38, comma 2-bis, del decreto-legge 83/2012, in coerenza con le sentenze di cui al precedente punto;
3. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro il 31 dicembre 2015;
4. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione;
5. di stabilire che, nelle more del procedimento, le imprese di trasporto continuino ad applicare, i corrispettivi e le componenti nei valori sino a ora praticati, da sottoporre ai conguagli che si renderanno eventualmente necessari sulla base della nuova regolazione che sarà adottata in esito al procedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 settembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni